



Ministero della transizione ecologica

DIREZIONE GENERALE PER IL PATRIMONIO NATURALISTICO

IL DIRETTORE GENERALE

**Al Presidente del Comitato di Gestione
provvisoria del Parco nazionale di
Portofino**
Prof. Francesco Faccini
faccini@unige.it

e, p.c. Al DIPENT

Oggetto: Applicazione Decreto ministeriale (DEC/MIN/332/2021) del 06 agosto 2021

Si fa riferimento alla mail della S.V. dell'8 novembre u.s. relativa alla richiesta di alcuni chiarimenti in merito all'applicazione del Decreto ministeriale (DEC/MIN/332/2021) del 06 agosto 2021 recante "*Perimetrazione provvisoria e misure provvisorie di salvaguardia del Parco nazionale di Portofino, ai sensi dell'art. 34, comma 3, della legge 6 dicembre 1991, n. 394*" ed, a tale riguardo, si rappresenta quanto segue:

- L'art. 4, comma 1, lett. i), del DM 332 del 6 agosto 2021 vieta "*l'introduzione, da parte di privati, di armi, esplosivi o di qualsiasi mezzo di distruzione o di cattura se non autorizzata..*"

Tutti i soggetti legittimamente autorizzati a detenere armi (per sicurezza, porto d'armi, etc), possono continuare a farlo, senza necessità di ulteriore autorizzazione.

Il divieto generale imposto, riguarda introduzione di armi ed esplosivi da utilizzarsi con lo scopo di perturbare gli ecosistemi e le specie tutelate in area parco – tale divieto è analogo a quello presente negli altri parchi nazionali.

In tale contesto, è pertanto vietato l'utilizzo di armi nel territorio del parco, fatte salvo l'uso legittimo da parte delle forze dell'ordine e degli altri soggetti autorizzati (es. personale di vigilanza).

- L'art. 4, comma 1, lett. l), del DM 332 del 6 agosto 2021 vieta "*il sorvolo non autorizzato dalle competenti autorità, secondo quanto espressamente regolamentato dalle leggi sulla disciplina del volo*".

Il divieto riguarda il sorvolo non preliminarmente autorizzato dalle competenti autorità; ne consegue che non vige un divieto aprioristico al sorvolo in area parco. Il sorvolo è

pertanto legittimato per i soggetti in possesso delle autorizzazioni rilasciate dagli Enti competenti, senza necessità dell'espressione di un parere ulteriore da parte del Comitato di Gestione.

Tuttavia, per esigenze connesse alla tutela ambientale, il Comitato di gestione, tenendo conto degli effetti delle autorizzazioni già in essere, può determinare specifici limiti o indicazioni per meglio regolamentare l'attività di sorvolo (es. divieto di sorvolo sulle zone 2 in aree importanti per l'avifauna e/o indicando specifici corridoi di atterraggio compatibili con il rispetto della normativa). Il sorvolo è vietato in zona 1.

Si suggerisce al riguardo, qualora codesto Comitato lo riterrà opportuno, emanare un apposito disciplinare per il sorvolo dei soggetti legittimamente autorizzati. Le nuove istanze e richieste di sorvolo dovranno invece essere assoggettate a nulla osta del Comitato.

È in ogni caso sempre consentito il sorvolo e l'atterraggio di mezzi aerei adibiti a funzioni istituzionali di protezione civile, forze dell'ordine, antincendio e di primo soccorso.

- L'art. 4, comma 1, lett. s), del DM 332 del 6 agosto 2021 vieta *“l'uso di fuochi all'aperto”*.

La disposizione fa riferimento ai fuochi liberi, non adeguatamente controllati e sorvegliati, utilizzati nelle porzioni ad elevata naturalità presenti nell'area protetta (area boscate, macchia mediterranea, etc..). Per tale ragione, al fine di prevenire lo sviluppo di incendi, è vietata l'accensione di fuochi liberi non controllati nelle aree a maggior tutela (divieto generalizzato in zona 1).

Con riferimento alle pratiche e alle consuetudini di gestione agricola, il Comitato di gestione, sulla base delle Ordinanze e degli atti autorizzativi rilasciati a livello comunale per la bruciatura e gestione di stoppie, sfalci e ramaglie, nonché nel rispetto dei regolamenti regionali in materia e fermo restando il rispetto delle Misure di Conservazione dei siti Natura 2000 ove presenti, può dettare indicazioni sulle modalità di abbruciamento o prevedere divieti in alcune specifiche aree (ad esempio introdurre divieti in quelle aree di Zona 2 particolarmente sensibili).

Al fine di disciplinare tali aspetti, qualora codesto Comitato lo riterrà opportuno, potrà elaborare una circolare esplicativa relativa all'utilizzo di fuochi all'aperto indicando le modalità, i divieti e le tipologie di abbruciamento delle stoppie nel rispetto di determinate condizioni e delle normative specifiche di settore.